

**A.Li.Sa.**  
**AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA**  
C.F./P.IVA 02421770997

**DELIBERAZIONE N. 122 DEL 03.04.2020**

Oggetto: Modalità transitorie per consentire lo svolgimento dell'attività di Operatore Socio Sanitario agli allievi dei corsi per Operatore Socio Sanitario e alle Infermiere Volontarie della Croce Rossa per Emergenza epidemiologica da COVID-19.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

VISTO il decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421" e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 e s.m.i. recante "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 e s.m.i. ad oggetto "Istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria";

RICHIAMATO l'Accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministro per la Solidarietà Sociale e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione del 22 febbraio 2001;

CONSIDERATO che al momento sono autorizzati e attivi sul territorio della Regione Liguria diversi corsi di qualifica per operatore socio sanitario, i cui studenti hanno già svolto tutta la formazione minima prevista dal predetto Accordo pari a 1000 ore suddivise tra modulo di base e modulo professionalizzante in base ai programmi stabiliti dalla Regione Liguria con DGR 388/2017

TENUTO CONTO che al termine del corso, ai sensi dell'art 12 del citato Accordo, gli allievi devono essere sottoposti ad una prova teorica e ad una prova pratica, che, se superate positivamente, determinano il rilascio da parte delle Regioni e Province autonome di un attestato di qualifica valido su tutto il territorio nazionale, nelle strutture, attività e servizi sanitari, socio sanitari e socio assistenziali

VISTO il Decreto del Dirigente di Regione Liguria Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro Settore Sistema regionale della formazione, codice AM-2042 anno 2020 ad oggetto: "DPCM 8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19". Misure attuative rivolte al

sistema formativo regionale” che esclude la possibilità di attuare modalità di formazione in remoto per la c.d. formazione laboratoriale, alla quale la prova pratica di esame risulta concretamente sovrapponibile;

VERIFICATO che la prova pratica non risulta essere sostenibile in sicurezza in relazione all’attuale situazione di emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’ insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili COVID 19 e non è efficacemente sostituibile con modalità in remoto;

VISTO ALTRESÌ l’art. 1737 “Nomina delle Infermiere Volontarie” del Dlgs 66/2010 “Codice dell’ordinamento militare” che al comma 6) recita: (omissis) “...il personale in possesso del diploma, equivalente all’attestato di qualifica di operatore socio-sanitario specializzato, esclusivamente nell’ambito dei servizi resi,...”;

RICHIAMATA la sentenza n° 1191 del 17/5/2016 del Consiglio di Stato, sez. III con cui si stabilisce che il titolo di Infermiera Volontaria della Croce Rossa non è equivalente alla Qualifica di Operatore Socio Sanitario e che le suddette Infermiere Volontarie sono tenute alla partecipazione ad una formazione complementare;

PRESO ATTO che la Commissione per il riconoscimento dei crediti formativi agli iscritti ai corsi per Operatori Socio Sanitari (O.S.S.) ai sensi della D.G.R. 123/2010 , Istituita con Ordinanza di Arsel Liguria n. 1165 del 10/12/2015 ha stabilito in diverse occasioni di richiedere in questo caso la stessa formazione complementare richiesta ai soggetti in possesso del titolo Operatore Tecnico Addetto all’Assistenza (OTA) , riconoscendo, de facto, l’adeguatezza della formazione pregressa per lo svolgimento delle funzioni di questi ultimi;

TENUTO CONTO che l’integrazione di formazione richiesta alle Infermiere Volontarie di Croce Rossa per lo svolgimento di mansioni di Operatore Socio Sanitario ha carattere prevalentemente normativo, psicologico e sociale;

RICHIAMATA la DGR 221 del 17 marzo 2020, ad oggetto “Indirizzi ad A.Li.Sa. per la gestione dell’emergenza epidemica da COVID-19” che prevede, tra l’altro, che A.Li.Sa. possa adottare ogni misura necessaria al contenimento dell’epidemia, anche in deroga alla disciplina regionale vigente;

CONSIDERATO che le strutture sanitarie e socio sanitarie private, in questo momento presentano esigenze eccezionali e urgenti in termini di personale, dovute sia ad un incremento dei bisogni assistenziali sia alla necessità di sostituire temporaneamente personale contagiato;

PRESO ATTO in particolare della difficoltà di reperire un numero sufficiente di operatori socio sanitari e ritenuto, conseguentemente, di dover adottare misure straordinarie per consentire alle strutture suddette di poter attingere le figure in argomento da un bacino quanto più ampio possibile, fermo restando il possesso di adeguati e comprovati requisiti professionali;

RITENUTO pertanto che, in deroga a quanto previsto dai requisiti organizzativi previsti dal Manuale di Autorizzazione approvato con DGR 944/2018, per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica, gli allievi dei corsi OSS che abbiano concluso le 1000 ore di formazione prevista dall’Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la Solidarietà Sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’operatore socio-sanitario e per la definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di formazione del 22 febbraio 2001, e possiedano i requisiti di ammissione agli esami in termini di presenza e profitto, nonché le Infermiere Volontarie di Croce Rossa, possano essere reclutati dalle strutture di cui sopra, con le forme flessibili di impiego previste dall’ordinamento vigente;

PRECISATO che tali incarichi non possono in alcun modo avere durata superiore al periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 e che, per poter esercitare l’attività di Operatore Socio Sanitario

successivamente a tale periodo, gli allievi dei corsi di cui sopra dovranno comunque sostenere l'esame per l'acquisizione della qualifica al termine dello stato di emergenza;

PRECISATO inoltre che, ai medesimi fini, le Infermiere Volontarie di Croce Rossa dovranno partecipare ai corsi di formazione complementare superando a propria volta l'esame per l'acquisizione della qualifica;

CONSIDERATO necessario che gli allievi dei corsi OSS in possesso dei predetti requisiti di formazione e dell'avvenuta partecipazione con esito positivo al corso sulle Disposizioni in materia di protezione della salute e sicurezza dei lavoratori – rischio elevato, di cui al Decreto Legislativo 81/2008, nonché dell'idoneità alla mansione a seguito di accertamento effettuato da un medico competente, acquisiscano una dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante dell'Ente formativo come da allegato 1 al presente provvedimento, di cui rappresenta parte integrale e sostanziale;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore Socio Sanitario formulato ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.

## **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Di consentire agli allievi dei corsi OSS che abbiano concluso le 1000 ore di formazione prevista dall'Accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministro per la Solidarietà Sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione del 22 febbraio 2001 e possiedano i requisiti di ammissione agli esami in termini di presenza e profitto, nonché alle Infermiere Volontarie di Croce Rossa, di ricevere incarichi in qualità di OSS da parte di strutture private;
2. Di disporre che per poter ricevere gli incarichi di cui al punto 1 gli allievi dei corsi per Operatore Socio Sanitario certifichino nei modi previsti dalla legge quanto dichiarato dal legale rappresentante dell'Ente formativo con l'allegato 1 al presente provvedimento di cui rappresenta parte integrale e sostanziale attestante il possesso dei predetti requisiti di formazione e l'avvenuta partecipazione con esito positivo al corso sulle Disposizioni in materia di protezione della salute e sicurezza dei lavoratori – rischio elevato, di cui al Decreto Legislativo 81/2008, nonché dell'idoneità alla mansione a seguito di accertamento effettuato da un medico competente, mentre le Infermiere Volontarie di Croce Rossa dovranno certificare nei modi previsti dalla legge il possesso del relativo Diploma;
3. Di dare atto che le presenti disposizioni si applicano esclusivamente per il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19;
4. Di dare atto che al termine di detto periodo i soggetti in argomento per poter esercitare l'attività di Operatore Socio Sanitario dovranno comunque sostenere l'esame per l'acquisizione della qualifica e che le Infermiere Volontarie di Croce Rossa dovranno partecipare al corso di formazione complementare e sostenere l'esame per l'acquisizione della qualifica;

5. Di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri a carico di A.Li.Sa. e che è composto da n 3 pagine nonché da un allegato sub 1), di n. 1 pagine, che ne costituisce parte integrante e necessaria;

Parere favorevole formulato ai sensi del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

(Dott.ssa Laura Lassalaz)



**IL DIRETTORE SANITARIO**

(Dott. Sergio Vigna)




**IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO**

(Dott.ssa Enrica Orsi)



**II COMMISSARIO STRAORDINARIO**

(Dott. G. Walter Locatelli)



**ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE N° 122 DEL 03.04.2020**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

Legale Rappresentante dell'Ente Formativo: \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 47 comma 2 DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni false o mendaci, con la presente dichiara che:

il/la sig. \_\_\_\_\_

Nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

CF \_\_\_\_\_ è/è stato regolarmente iscritt\_ al corso per Operatore

Socio Sanitario autorizzato da ALFA con provvedimento \_\_\_\_\_

In partenariato con \_\_\_\_\_

ha i seguenti requisiti:

- ha **INTEGRALMENTE** frequentato il **Modulo di base** e il **Modulo Professionalizzante** completando **TUTTA** la Formazione teorico pratica come prevista dalla DGR 388/2017 per un totale di 1000 ore ed è in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione agli esami in termini di presenza e profitto (escluso modulo tematico)
- ha frequentato **con esito positivo** il corso "Disposizioni in materia di protezione della salute e sicurezza dei lavoratori – rischio elevato" di cui al Decreto Legislativo 81/2008
- ha ottenuto **l'idoneità alla mansione** a seguito di accertamento effettuato dal medico competente

dott.: \_\_\_\_\_ in data: \_\_\_\_\_

Timbro e firma  
del legale rappresentante